

C.O.B. VALLE OSSOLA

Comune di Crevoladossola

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI**

INDICE

1. Oggetto del Regolamento.....	3
2. Istituzione della tariffa d'igiene ambientale	3
3. Soggetti passivi	3
4. Denuncia d'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e conduzione	4
5. Numero di persone occupanti i locali	5
6. Esclusioni, locali ed aree non tassabili.....	5
7. Esenzioni	6
8. Superficie utile	6
9. Utenze non stabilmente attive	6
10. Conguagli.....	7
11. Obbligazione tariffaria	7
12. Determinazione delle categorie delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa.....	7
13. Determinazione dei coefficienti per il calcolo delle parti fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche	8
14. Assegnazione delle utenze alle classi di attività	8
15. Agevolazioni per AUtocompostaggio, conferimenti separati e raccolta differenziata	9
16. Agevolazioni alle utenze domestiche, riduzioni per le utenze domestiche	9
17. Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero.....	9
18. Altre riduzioni per le utenze non domestiche.....	10
19. Accertamenti	10
20. Manifestazioni ed eventi, produzioni di rifiuti non continuative e/o eccezionali 11	
21. Riscossione	11
22. Penalità.....	11
23. Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio	12
24. disposizioni transitorie.....	12
25. Entrata in Vigore.....	12

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati e delle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nelle more della entrata in vigore del Decreto previsto per la sua integrale applicazione.
2. E' istituita la Tariffa per la gestione dei rifiuti (acronimo T.I.A.) ai sensi del D.Lgs 152/2006 per la cui prima applicazione vale il comma 11 dell'articolo 238 che stabilisce che sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 dello stesso articolo, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti e cioè il D.M 158/1998.
3. Il Gestore della tariffa è individuato nel Il C.O.B.Valle Ossola (di seguito denominato Il Consorzio) al quale la suddetta TIA è stata affidata con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2006.
4. Il presente Regolamento disciplina la determinazione e la riscossione della T.I.A. nella fase transitoria di cui al comma 5 dell'art. 238 del D.lgs 152/2006. e in base ai criteri dettati in materia di gestione dei rifiuti contenuti nella L. R. 24.10.2002, n. 24.
5. Con apposita Delibera dell'Assemblea del Consorzio e con conseguente Delibera del Consiglio comunale sono stabiliti i criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nelle more dell'applicazione del D.L.gs 152/2006.

2. ISTITUZIONE DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE

1. Il Consorzio in base alla Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003 n. 64-9402 nell'Allegato 1, art. 2 comma 5, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del D.P.R 158/1999, i piani finanziari e la tariffa per il Comune, sentito il Comune stesso sulla qualità del servizio.
2. La tariffa, predisposta dal Consorzio, è approvata dal Comune e riscossa dal Consorzio.

3. SOGGETTI PASSIVI

1. La T.I.A. è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi ,a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della T.I.A. sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte tassabili di uso comune e per i locali ed aree scoperte tassabili in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Le società commerciali, gli enti pubblici e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tariffa sotto la loro ragione sociale o denominazione.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Per le parti comuni del condominio, l'obbligazione di denunciare e di corrispondere la T.I.A. fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

4. DENUNCIA D'INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la T.I.A., presentano al Consorzio entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica di locali ed aree.
2. Per denuncia unica s'intende il modulo nel quale i conduttori o gli occupanti devono indicare tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse, completi delle relative superfici e destinazioni d'uso.
3. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Consorzio e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a T.I.A. siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa a locali ed aree, loro superficie e destinazione, numero degli occupanti l'abitazione, che comporti un diverso ammontare della T.I.A. o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, dovrà contenere per le utenze domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
 - il codice fiscale,
 - se residente o non residente,
 - il numero degli occupanti l'alloggio ,
 - l'ubicazione, la superficie netta di calpestio e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne. Per superficie netta di calpestio si intende quella misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree,
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione e l'eventuale stagionalità,
 - ogni altro elemento utile alla definizione della T.I.A. dovuta.
6. La denuncia, originaria o di variazione, dovrà contenere per le utenze non domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, altre organizzazioni (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, sede principale dell'attività),
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,
 - classificazione ATECO (ex ISTAT) dell'attività (o altre classificazioni come risultanti dall'iscrizione alla Camera di Commercio o ad altri registri relativi alle attività economiche) e attribuzione della classificazione suddetta (principale o secondaria) alle varie superficie dichiarate,
 - data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - ogni altro elemento utile alla definizione della T.I.A. dovuta.
7. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal titolare o rappresentante legale. Per coobbligati si intende il vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare.

8. All'atto della presentazione è rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
9. La cessazione dell'uso di locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo predisposto dal Consorzio, appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
10. Il Comune concorderà con il Consorzio le modalità per fornire le variazioni intervenute relative a nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio degli utenti, informazioni relative a nuovi certificati di abitabilità o agibilità, nonché i rilasci di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione, di autorizzazione e le comunicazioni di cessione fabbricato.
11. Il Comune, d'intesa con il Consorzio, provvederà ad attivare rapporti con i gestori di pubblici servizi (gas, acqua, ecc.) al fine di reperire informazioni relative ad allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case.
12. Il Comune concorderà con il Consorzio la gestione informatizzata delle banche dati, al fine di consentire una trasmissione-aggiornamento automatizzato delle informazioni in possesso.

5. NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

1. Per il calcolo della T.I.A. di ogni utenza domestica residente, si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia ovvero alle risultanze dell'anagrafe comunale al termine dell'anno precedente l'anno di applicazione della tariffa.
2. La tariffa di ogni utenza domestica non stabilmente attiva come classificata all'art. 9, fa riferimento alla tariffa individuata per i nuclei abitativi di tre occupanti, salvo documentazione comprovante una diversa composizione del nucleo abitativo che occupa i locali.
3. La tariffa per la gestione dei rifiuti, per i residenti, è adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica; per i non residenti la tariffa è adeguata unicamente in funzione di modifiche nella superficie occupata o detenuta.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. la tariffa per i locali ad uso abitativo classificati come box, garage, soffitte, sottotetti, tettoie, aree scoperte non pertinenziali o accessorie, è calcolata con riferimento al nucleo abitativo di un occupante indipendentemente dal reale numero di occupanti gli altri locali dell'abitazione

6. ESCLUSIONI, LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTATI A TIA

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i seguenti locali, aree e superficie:
 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non abitati;
 - unità immobiliari, cantine e soffitte, in quanto vuote di cose o di persone o in quanto non allacciate a servizi pubblici a rete;
 - le superfici dei locali e delle aree che non producono rifiuti; ciò sia che si verifichi per caratteristiche strutturali o per destinazione o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione e da idonea documentazione;

- i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale;
- le superfici destinate a sale di esposizioni museali;
- le soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1,5;
- la parte di superficie degli impianti sportivi destinata esclusivamente all'attività sportiva (comprese le palestre delle scuole) sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos o simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- le superficie e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- le aree che mantengono destinazione agricola (verificata con idonea documentazione) ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;
- i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione ;
- aree cimiteriali;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione;
- Le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del c.c.

7. ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tariffa i locali e le aree per le quali l'esenzione è espressamente prevista dalle leggi vigenti.

8. SUPERFICIE UTILE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della T.I.A. è misurata per i locali ed aree coperte comprese tettoie e simili, al filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree e per le aree scoperte, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Nella misurazione complessiva sono trascurate le frazioni fino al 0,50 metri quadrati, mentre quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e professionale la TIA è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

9. UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case), gli alloggi di proprietà di non residenti o di proprietà di persone giuridiche, non occupate da residenti e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, le famiglie singole o bicomponenti assenti in quanto ricoverate in strutture socio-assistenziali;

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).
2. Le utenze domestiche non stabilmente attive sono associate ai fini del calcolo della T.I.A. al nucleo abitativo definito "tre occupanti" come indicato al comma 2 dell'art. 5.
 3. Alle utenze non domestiche di cui sopra, si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione, risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore a giorni 183, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

10. CONGUAGLI

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della T.I.A. e non immediatamente conteggiate, saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

11. OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. L'obbligazione concernente il pagamento della T.I.A. decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa.

12. DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono attribuiti alle categorie di attività omogenee (dette Categorie TIA) con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti .
Le attività sono raggruppate secondo le Categorie TIA di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
3. Per ogni Categoria TIA sono altresì determinati, tenuto conto della specificità del Comune, i connessi coefficienti Kc e Kd desunti da rilevazioni territoriali preesistenti o effettuate per l'attribuzione della tariffa, rispettivamente, della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
4. Qualora non sia possibile disporre di coefficienti derivanti da rilevazioni territoriali, si utilizzano, ove possibile, i coefficienti del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, in attesa di effettuare le specifiche rilevazioni territoriali. Tali coefficienti sono determinati per la prima volta nell'allegato 1 al presente regolamento e successivamente su base annua contestualmente all'adozione della deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, sono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla Categoria TIA che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

13. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLE PARTI FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati con riferimento alla superficie occupata o condotta ed al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, ponendo, pertanto, in relazione, la potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, con il numero di componenti il nucleo familiare (o conviventi), che afferiscono a tale utenza.
2. Per quanto concerne la parte variabile della tariffa, il coefficiente da attribuire è determinato considerando i coefficienti di adattamento specifici della realtà locale, calcolati grazie ai dati puntuali di produzione rilevati o acquisiti dal Consorzio.
3. Tali coefficienti sono determinati su base annua contestualmente all'adozione della deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
4. Tutte le tipologie principali di utenza domestica sono articolate nelle seguenti classi abitative, ai sensi dell'allegato 1 del DPR 158/99. In particolare, per la prima abitazione di residenti, la classe abitativa è quella che si può rilevare dalla consistenza del nucleo familiare dell'Anagrafe comunale.

CLASSE	DESCRIZIONE
Domestica 1	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 1 occupante
Domestica 2	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 2 occupanti
Domestica 3	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 3 occupanti
Domestica 4	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 4 occupanti
Domestica 5	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 5 occupanti
Domestica 6	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 6 o più occupanti

5. Per le utenze domestiche non stabilmente attive come classificate all'art.9, è adottata l'articolazione sopra riportata, secondo quanto disposto al precedente art. 5.

14. ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle Categorie di attività previste dal precedente art. 11, è effettuata con riferimento, al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o da altra iscrizione ai registri delle attività economiche o da altre classificazioni relative alle attività non economiche.
In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, in attesa della consegna di un eventuale aggiornamento dell'iscrizione alla Camera di Commercio o di idonea documentazione relativa all'appartenenza ad una determinata attività economica o non economica.
2. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale o prevalente, così come definita dai criteri di catalogazione e classificazione standard del sistema ATECO.
La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
Eccezioni a tali regole sono da valutare caso per caso in relazione all'effettiva entità delle superfici e della destinazione ed uso delle stesse, quando le superfici attribuite alla attività

secondaria superano le superficie attribuite all'attività principale in una percentuale che è definita nell'ambito della deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.

15. AGEVOLAZIONI PER AUTOCOMPOSTAGGIO, CONFERIMENTI SEPARATI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per l'autocompostaggio, i conferimenti separati e la raccolta differenziata, è assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Le modalità tecniche ed economiche di riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma precedente sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe della T.I.A.; le agevolazioni per l'autocompostaggio, i conferimenti separati e le altre agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili fra loro, mentre sono cumulabili con le agevolazioni previste per le raccolte differenziate, comunque non potranno eccedere una percentuale che sarà stabilita nella succitata delibera che determina le tariffe della T.I.A..
3. le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione sulla parte variabile della tariffa previa verifica da parte del gestore. La percentuale di riduzione, compresa tra lo 0% ed il 100%, è stabilita nella delibera annuale delle tariffe.

16. AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE, RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/1998 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Consorzio può riconoscere l'agevolazione alle utenze domestiche in base a indici reddituali ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche. La percentuale di attribuzione è stabilita annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.
2. La quota di tariffa relativa alla sola parte variabile, stabilita per le utenze domestiche, è ridotta nei confronti degli imprenditori agricoli occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. Tale riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni previste dal presente regolamento. La percentuale di riduzione è stabilita annualmente nella delibera che determina le tariffe.
3. Il Comune, rispetto alle tariffe determinate dal Consorzio, riconosce "sconti sociali" alle utenze che si trovano in situazioni di indigenza accertate mediante elargizione di sussidi da parte dell'ASL e/o del Comune.

17. DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. Il produttore di rifiuti dichiarati assimilati, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della T.I.A..

2. La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo, comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
L'importo della riduzione alla singola attività non domestica è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero rispetto al totale annuo dei rifiuti prodotti.
La riduzione sarà applicata alla singola attività non domestica in percentuali comprese tra lo 0% ed il 100% dell'importo della tariffa variabile della categoria di appartenenza.
L'importo complessivo della riduzione di tutte le utenze non domestiche è determinato nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Il calcolo delle quantità di rifiuti avviati autonomamente al recupero avverrà sulla base di quanto dichiarato nella documentazione che sarà fornita dall'utente attestante l'avvio al recupero (Modello Unico di Dichiarazione, formulari di identificazione, fatture indicanti la quantità e la tipologia dei rifiuti avviati al recupero, altra documentazione prevista dalle norme in materia).
4. L'applicazione della percentuale di riduzione alla singola attività non domestica, avverrà per ogni utente in proporzione ai rifiuti avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti; la percentuale di riduzione della tariffa sarà applicata alle superficie tassate e limitatamente alle zone produttive e ai magazzini.

18. ALTRE RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Si applica alle are scoperte, alle tettoie, ai dehors a qualunque uso adibite delle utenze non domestiche una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa.
2. La riduzione sarà applicata alla singola attività non domestica in percentuali comprese tra lo 0% ed il 100% dell'importo di tutta la tariffa della categoria di appartenenza.
3. L'importo complessivo della riduzione di tutte le utenze non domestiche è determinato nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe.

19. ACCERTAMENTI

1. Il Consorzio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della T.I.A. ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compreso l'utilizzo di indici di produttività teorici relativi all'attività prevalente del produttore del rifiuto nonché la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2727/2729 del codice civile.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, è data comunicazione scritta agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
4. Nel caso l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Consorzio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

20. MANIFESTAZIONI ED EVENTI, PRODUZIONI DI RIFIUTI NON CONTINUATIVE E/O ECCEZIONALI

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi o manifestazioni comportanti una rilevante produzione di rifiuti, e in altri casi di produzioni di rifiuti non continuative e/o eccezionali lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni o il produttore dei rifiuti ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. Per conduzione di locali, occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, date in concessione dal Comune con durata inferiore ai sei mesi, la tariffa è stabilita in base alla categoria di appartenenza o maggiormente simile rapportata al giorno di presenza, maggiorata del 50%. Il pagamento di tale tariffa è effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche. In caso di occupazione di fatto la tariffa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione è recuperata unitamente alla sanzione interessi ed accessori.

21. RISCOSSIONE

1. Essendo il Consorzio il gestore della tariffa, esercita le attività della TIA di liquidazione, accertamento e riscossione.
2. La riscossione della T.I.A. potrà essere effettuata con le seguenti modalità:
 - emissione degli avvisi di pagamento;
 - pagamento in due o più rate posticipate sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche; il numero delle rate è definito nell'ambito della delibera delle tariffe .

Su istanza del contribuente, potrà essere riconosciuta, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi legali, in vigore al momento, per ogni semestre o frazione di semestre.

22. PENALITÀ

1. Qualora la dichiarazione di inizio utenza sia omessa o pervenga oltre i termini stabiliti, il Consorzio, in aggiunta alla T.I.A., applica una maggiorazione del 10% per le denunce pervenute oltre i 30 giorni e del 50% per tutte quelle pervenute oltre tale termine. Tale penalità, dovuta a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento, è calcolata sulla somma dovuta sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione.
2. Qualora la comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della T.I.A. sia omessa o pervenga oltre i termini stabiliti, se la rettifica determina una variazione in aumento della T.I.A., oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, il Consorzio applicherà il 50% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertamento dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

23. APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la T.I.A. da applicare è ridotta in misura del 40%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri calcolati lungo la viabilità.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della T.I.A..
3. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della T.I.A. relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

24. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 comma 5 e dell' articolo 11 del DPR 158/99 e s.m.i., la piena copertura dei costi del servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso la tariffa, sarà raggiunta dal Consorzio entro i vigenti termini di legge definiti dalla fase di transizione.

25. ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia a decorre dal 1° gennaio 2007.

ALLEGATO 1

numero categoria	denominazione categoria	Kd	Kc
1	Musei, biblioteche, luoghi di culto	3,28	0,40
2	Cinematografi, teatri	2,98	0,36
3	Autorimesse	4,20	0,51
4	Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre ginnico sportive	2,72	0,33
5	Magazzini (senza alcuna vendita diretta)	4,20	0,51
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	0,34
7	Alberghi con ristorante	6,13	0,75
8	Alberghi senza ristorante	3,78	0,46
9	Case di riposo	10,22	1,25
10	Ospedali e case di cura	10,39	1,27
11	Uffici, agenzie, studi professionali, associazioni, banche e istituti di credito, stazioni, biglietterie	6,61	0,81
12	Scuole	3,28	0,40
13	Negozi non alimentari di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli, negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,40	0,54
14	Edicola, farmacia, tabaccaio	13,37	1,63
15	Caserme, carceri	25,36	3,09
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	6,35	0,77
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	0,82
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,42	0,54
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	0,38
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	0,55
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	27,46	3,35
23	Bar, caffè, pasticceria	27,94	3,41
24	Stazioni e biglietterie, Rimesse e aree connesse per autoservizi e autotrasporti	3,63	0,44
25	Supermercato	16,55	2,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,03	1,95
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	52,93	6,46
28	Ipermercati di generi misti	13,50	1,65
29	Banchi di mercato genere alimentari	45,00	5,49
30	Discoteche, night-club, locali notturni, stabilimenti balneari	5,07	0,62